

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro V - Del lavoro Titolo V - Delle società

Art. 2484 Cause di scioglimento.

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
 - 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli [articoli 2447](#) e [2482-ter](#);
 - 5) nelle ipotesi previste dagli [articoli 2437-quater](#) e [2473](#);
 - 6) per deliberazione dell'assemblea;
 - 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- 7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

2. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

3. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

4. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.